# CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE



PROVINCIA DI FERMO

# AREA 4 PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE

# AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AD USO SCOLASTICO – A. BACCI".

Scadenza presentazione candidature: 07 luglio 2020 ore 13.00

#### **CHIARIMENTI**

## Chiarimento n.1

Si precisa che nell'elaborato denominato: "Schema di Capitolato" al paragrafo A.3 - Elenco dettagliato delle prestazioni previste, la prestazione Qbll.13 "Relazione Geologica" è stata indicata nel solo elenco della categoria "Edilizia – E.12", mentre è ricompresa in tutte le categorie delle opere previste: Edilizia (E.12), Strutture S.03, Impianti IA.01 e Impianti IB.08 come correttamente riportato al paragrafo B.2 – Determinazione corrispettivi.

# Chiarimento n.2

Si precisa che al paragrafo 5 dell'avviso d'indagine di mercato la descrizione della categoria d'opera IB.08 è la seguente: "Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche-Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia".

Per mero refuso di stampa è stata riporta una descrizione errata.

## Chiarimento n.3

Si precisa che per il requisito di capacità tecnico professionale – Servizi di "punta" di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni, previsti al capitolo 15 p.to 9, è ammessa come lavoro analogo anche una categoria d'opera "Impianti" avente un grado di complessità superiore a quello previsto nell'avviso.

Sant'Elpidio a Mare, lì 23.06.2020

# CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE



PROVINCIA DI FERMO

# AREA 4 PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE

# AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AD USO SCOLASTICO – A. BACCI".

Scadenza presentazione candidature: 07 luglio 2020 ore 13.00

## **CHIARIMENTI**

## 1) Richiesta dall'operatore economico del 23/06/2020 alle ore 15:48

#### Buongiorno

in merito all'avviso in oggetto si chiede di chiarire se il sopralluogo obbligatorio, previsto all'art. 12 della manifestazione, si riferisce alla fase di manifestazione o alla successiva fase della procedura negoziata. Nel caso di risposta affermativa per la prima fase, si chiede come poter fissare data ed orario per poter esegure lo stesso. Grazie.

# Risposta dall'Ente

Il sopralluogo è previsto solamente per la successiva fase di procedura negoziata. In questa prima fase si intende solamente raccogliere le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare (secondo l'esito del sorteggio) alla fase successiva.

Pertanto in questa prima fase il sopralluogo non è previsto.

# 2) Richiesta dall'operatore economico del 24/06/2020 alle ore 09:23

Gentile stazione appaltante, si richiedono chiarimenti in merito alla manifestazione di interesse riguardante "ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AD USO SCOLASTICO – A. BACCI" se il sopralluogo obbligatorio menzionato nell'avviso bisogna effettuarlo già ora oppure successivamente quando si verrà invitati.

Inoltre si chiede anche se per il soddisfacimento del requisito E.12 è possibile presentare servizi di progettazione preliminare riguardanti opere di categoria E.22

## Risposta dall'Ente

Il sopralluogo è previsto solamente per la successiva fase di procedura negoziata. In questa prima fase si intende solamente raccogliere le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare (secondo l'esito del sorteggio) alla fase successiva. Pertanto in questa prima fase il sopralluogo non è previsto.

In merito al possesso requisito E.12, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (linea guida Anac n. 1 recante "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria").

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. (linea guida Anac n. 1 recante "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria").

Pertanto, è possibile presentare servizi di progettazione preliminare riguardanti opere di categoria E.22 che risultano avere un grado di complessità maggiore.

## 3) Richiesta dall'operatore economico del 24/06/2020 alle ore 11:09

Nell'avviso pubblicato per indagine di mercato (e anche nel capitolato descrittivo e prestazionale) a pag. 2-3 si riporta la tabella Z-1, con la descrizione: Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico associandola alla classe e categoria IB.08 con grado di complessità 0,50,anche la tabella al punto 9 a pag. 7 si riporta l'errore; mentre nella tabella. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, la descrizione sopra citata è associata alla classe e categoria IA.02 con grado di complessità 0,85, si chiede di rettificare le classi e categorie e gradi di complessità nelle tabelle riportate nella domanda di partecipazione.

# Risposta dall'Ente

Si precisa che al paragrafo 5 (pag. 2 e 3) dell'avviso d'indagine di mercato ed al paragrafo A.1 (pag. 3) dello Schema di capitolato la descrizione della categoria d'opera IB.08 è la seguente: "Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche-Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia".

Per mero refuso di stampa è stata riportata una descrizione errata.

Si precisa che (come già chiarito nelle precedenti risposte) per il requisito di capacità tecnico professionale – Servizi di "punta" di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni - previsto al capitolo 15 p.to 9, è ammessa come lavoro analogo anche una categoria d'opera "Impianti" avente un grado di complessità superiore a quello previsto nell'avviso.

Sant'Elpidio a Mare, lì 25.06.2020

## 4) Richiesta dall'operatore economico del 25/06/2020 alle ore 11:09

Buongiorno,

con riferimento alla manifestazione interesse per indagine mercato.... ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AD USO SCOLASTICO - A. BACCI".

Sono a chiedere i seguenti chiarimenti:

- a) Il sopralluogo è obbligatorio in fase di manifestazione di interesse oppure nella successiva fase di offerta? Nel primo caso è sufficiente rendere una dichiarazione di avvenuto sopralluogo oppure è necessario prendere accordi con il Lei?
- b) A pagina 3 e 7 della manifestazione sono indicate 2 diverse descrizioni per la categoria IB.08 si chiede a quale riferirsi per i requisiti
- c) La manifestazione di interesse può essere presentata dal mandatario per conto di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito?

# Risposta dall'Ente

In merito al p.to a) si rimanda alla risposta fornita alla richiesta n. 1;

In merito al p.to b) si rimanda alla risposta fornita alla richiesta n. 3;

In merito al p.to c) si precisa che la manifestazione d'interesse può essere presentata dal mandatario per conto di un raggruppamento non ancora costituito. E' necessario specificare, anche con un allegato alla manifestazione d'interessi, i nominativi ed i ruoli dei soggetti che sono mandanti e mandatari.

Sant'Elpidio a Mare, lì 26.06.2020

#### 5) Richiesta dall'operatore economico del 26/06/2020 alle ore 15:38

Buongiorno,

in merito all'avviso in oggetto si chiede di chiarire in che modo inserire i componenti del raggruppamento temporaneo all'interno della manifestazione di interesse, nel quale non è inserito alcun riferimento ai mandanti.

Grazie

Saluti

## Risposta dall'Ente

Si precisa (come già chiarito nelle precedente risposta) che la manifestazione d'interesse può essere presentata dal mandatario per conto di un raggruppamento non ancora costituito. E' necessario specificare, anche con un allegato alla manifestazione d'interessi, i nominativi ed i ruoli dei soggetti che sono mandanti e mandatari.

## 6) Richiesta dall'operatore economico del 29/06/2020 alle ore 12:55

In riferimento all'avviso di indagine di mercato di cui all'oggetto si richiedono chiarimenti in merito alla dichiarazione di iscrizione a Consip per la categoria merceologica "Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile".

L'iscrizione alla categoria "Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" soddisfa il requisito richiesto?

## Risposta dall'Ente

L'eventuale procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico istituito dalla Centrale di Committenza CONSIP (www.acquistinretepa.it) gli operatori economici che manifestano interesse a partecipare devono essere iscritti a CONSIP alla data di presentazione della candidatura con abilitazione attiva per la seguente categoria merceologica: "Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile".

L'iscrizione alla categoria "Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione" non soddisfa il requisito richiesto in relazione al fatto che il sistema informatico della piattaforma MEPA non consente di generare la Richiesta di Offerta su due diverse categorie merceologiche.

## 7) Richiesta dall'operatore economico del 29/06/2020 alle ore 18:04

- 1. In merito alla Classificazione dei Servizi, si ravvisa un refuso, in particolare il Codice IB.08 indicato non coincide con la descrizione (Impianti di riscaldamento Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico) la quale descrizione appartiene al Codice IA.02. Per i servizi si deve far riferimento a IB.08, oppure al più canonico IA.02 (con grado di complessità maggiore)?
- 2. E' possibile coprire un "Id opera" (nelle categorie edilizia e strutture) con "Id opera" con grado di complessità maggiore?
- 3. L'obbligatorietà di iscrizione al MEPA è richiesta anche per il giovane professionista?
- 4. La non frazionabilità dei due servizi di punta è intesa che entrambi i servizi devono essere stati svolti da uno stesso operatore economico facente parte della RTP oppure sono confermate le indicazioni ANAC del 19 novembre 2018 secondo cui "i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria".

La ringrazio per i chiarimenti che vorrà esplicitare, cordialmente.

## Risposta dall'Ente

In merito al p.to 1) si rimanda alla risposta formulata per la richiesta n. 3;

In merito al p.to 2) si riporta di seguito quanto riportato nella Linea Guida Anac n. 1: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Inoltre tale criterio trova conferma anche all'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". La risposta al quesito risulta essere affermativa.

In merito al p.to 3) Nel caso di RTP l'obbligatorietà di iscrizione al MEPA è richiesta solo per il mandatario del RTP.

In merito al p.to 4) sono confermate le indicazioni riportate dal chiarimento ANAC del 19 novembre 2018 relativo al divieto di frazionamento dei due servizi di punta di cui al punto 7.4 del bando-tipo n. 3.

# 8) Richiesta dall'operatore economico del 29/06/2020 alle ore 18:22

Buonasera,

in merito alla procedura in oggetto si chiede un chiarimento in merito a quanto riportato al punto 12 dell'avviso.

Si trova scritto "il sopralluogo è obbligatorio". L'obbligo vale per le fasi di gara successive al sorteggio o già in fase di manifestazione d'interesse?

## Risposta dall'Ente

Come precedentemente riscontrato nella richiesta n. 1, il sopralluogo è previsto solamente per la successiva fase di procedura negoziata. In questa prima fase si intende solamente raccogliere le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare (secondo l'esito del sorteggio) alla fase successiva.

Pertanto in questa prima fase il sopralluogo non è previsto.

Sant'Elpidio a Mare, lì 30.06.2020

## 9) Richiesta dall'operatore economico del 30/06/2020 alle ore 19:18

In riferimento all'indagine di mercato indicata in oggetto si chiede cortese chiarimento in merito ai requisiti di capacità economico finanziaria - fatturato globale medio annuo:

E' corretto intendere che l'importo di € 300.000,00 quale fatturato globale medio annuo (relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili) può essere alternativamente dimostrato mediante il possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali per massimale non inferiore ad € 65.800,00 ?

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti

## Risposta dall'Ente

Come previsto nell'avviso (paragrafo 15 – Capacità economica finanziaria) e come stabilito dalla Linea Guida ANAC n. 1 al paragrafo 2.2.2.1, ai fini della comprova della capacità economica finanziaria in alternativa al fatturato è ammessa una copertura finanziaria contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad euro 65.800,00 euro.

## 10) Richiesta dall'operatore economico del 01/07/2020 alle ore 09:58

In merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale si chiede se tra i c.d. "servizi di punta" sono ritenuti accettabili in luogo dei servizi in IB.08 servizi in categoria IA.02 o IA.03 aventi grado di complessità maggiore.

Cordiali saluti

## Risposta dall'Ente

Come già precedentemente riscontrato nella richiesta n. 3, premesso che il grado di complessità maggiore qualifica anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnico professionale – Servizi di "punta" di ingegneria e di architettura, è ammessa anche una categoria d'opera "Impianti" diversa dalla IB.08 ma avente un grado di complessità superiore a quello previsto nell'avviso.

### 11) Richiesta dall'operatore economico del 01/07/2020 alle ore 15:44

In merito al sopralluogo obbligatorio: è obbligatorio in questa fase di individuazione dei soggetti da invitare o nella seconda fase, quella a cui parteciperanno solo i soggetti invitati? Nel primo caso entro quando bisogna fare il sopralluogo?

Grazie

# Risposta dall'Ente

Come precedentemente riscontrato nella richiesta n. 1, il sopralluogo è previsto solamente per la successiva fase di procedura negoziata. In questa prima fase si intende solamente raccogliere le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare (secondo l'esito del sorteggio) alla fase successiva.

Pertanto in questa prima fase il sopralluogo non è previsto.

Sant'Elpidio a Mare, lì 02.07.2020

#### 12) Richiesta dall'operatore economico del 03/07/2020 alle ore 10:26

Buongiorno,

il bando (pagina 8) riporta:

"...3. n. 1 tecnico abilitato, in possesso di Laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine, responsabile della progettazione degli impianti tecnologici;..."

Si chiede se alla luce del principio di massima partecipazione alle gare (si veda sotto) tale requisito è soddisfatto da un Perito Industriale regolarmente iscritto al proprio albo professionale che appartiene alle categorie definite codice degli appalti DLGS 50/2016 all'articolo 3 comma vvvv.

Il principio di massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all'articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il "Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione".

Cordiali saluti,

## Risposta dall'Ente

In merito al quesito, premesso che la competenza del professionista, nella specie perito industriale, deve essere verificata in rapporto alla natura dell'incarico: infatti, ai sensi dell'articolo 16 del R.D. n. 275/1929, recante la disciplina della professione dei periti industriali, attribuisce agli stessi la competenza in materia impiantistica, con il limite di cui al primo comma del medesimo articolo, in base al quale "spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità .... le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti" ed al comma 2, lettera d) "la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale". Detta precisazione "costituisce il criterio di delimitazione delle competenze dei periti industriali rispetto a quelle proprie dei professionisti con corrispondenti specializzazioni, collegate, però, ad un titolo di studio superiore a quello di perito" (TAR Marche, n. 1014/2003). La "progettazione" e la "direzione" di cui alla norma non sono prerogative generali, ma competenze che spettano al perito in relazione alle "semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche".

Tenuto conto di quanto sopra, è ammissibile la partecipazione di un raggruppamento temporaneo di professionisti che veda l'apporto del perito industriale, nei limiti della relativa competenza, proprio in ossequio ai principi di massima partecipazione alle gare di proporzionalità e di concorrenza.

Tuttavia per quanto attiene al professionista responsabile della progettazione degli impianti tecnologici essendo quest'ultima caratterizzata da una particolare complessità, dettata dall'integrazione tra le due categorie d'impianti (aventi diversa destinazione funzionale) con le categorie strutturali ed architettoniche dell'edificio, impone che il coordinamento e la responsabilità di tale progettazione siano assunti da un tecnico abilitato ed in possesso di un titolo di studio di grado superiore a quello di perito.

Sant'Elpidio a Mare, lì 03.07.2020